

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026 - Testo coord. alla Legge regionale 29 dicembre 2025 n.19 comprese le modifiche ad efficacia differita

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Articolo 124 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

2 Le parole "Legge regionale 16 gennaio, n. 2" devono correttamente leggersi "Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", come da Avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. 20/2/2002, n. 8.

3 Parole sostituite all' Allegato E da art. 9, comma 10, L. R. 13/2002

4 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 67, comma 1, L. R. 18/2003

5 Parole sostituite all' Allegato B da art. 42, comma 4, L. R. 18/2004

6 Parole aggiunte all' Allegato B da art. 42, comma 5, L. R. 18/2004

7 Articolo 13 bis aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005

8 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 42, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

9 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 43, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

10 Parole sostituite all' Allegato C da art. 106, comma 44, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

11 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 45, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

12 Parole aggiunte all' Allegato C da art. 106, comma 46, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

13 Parole soppresse all' Allegato C da art. 106, comma 47, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

- 14** Articolo 58 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007
- 15** Articolo 92 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
- 16** Parole sostituite all' Allegato C da art. 24, comma 1, L. R. 7/2007 . La lettera C1 dell'allegato C si applica alle classificazioni delle case e appartamenti per vacanze presentate a partire dall'1/7/2007, ai sensi di quanto disposto all'art. 25, c. 3, L.R. 7/2007.
- 17** Modificata la rubrica del Capo VIII del Titolo IV da art. 5, comma 57, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
- 18** Articolo 179 bis aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
- 19** Sostituito il punto 1.18, lettera A1, dell'Allegato A da DPRReg. 2/4/2009, n. 089/Pres. (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
- 20** Aggiunto periodo al punto 1.07, lettera B1, dell'Allegato B da DPRReg. 2/4/2009, n. 089/Pres. (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
- 21** Abrogato il punto 2.24, lettera A1, dell'Allegato A da DPRReg. 2/4/2009, n. 089/Pres. (B.U.R. 15/4/2009, n. 15).
- 22** Sostituita lettera A1 dell'Allegato A, da DPRReg. 1/7/2009, n. 0173/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- 23** Parole sostituite all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 24** Parole aggiunte all' Allegato A da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 25** Allegato A3 aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 26** Parole sostituite all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 27** Parole aggiunte all' Allegato B da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 28** Allegato B3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
- 29** Allegato B4 aggiunto da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 2/2010

- 30** Allegato A sostituito con sezioni A1.1 e A1.2, aggiunte sezioni A1.1bis, A1.2bis, A2.1 e A2.2 da DPRReg. 29/4/2010, n. 082/Pres. (B.U.R. 12/5/2010, n.19).
- 31** Articolo 82 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, c. 3 della medesima L.R. 13/2010.
- 32** Allegato B bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 13/2010
- 33** Allegato A1 sostituito con sezione A1.1 e A1.1bis, Allegato A2 sostituito con sezione A2.1 da DPRReg. 3/2/2012, n. 038/Pres. (B.U.R.15/2/2012, n. 7).
- 34** Articolo 63 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
- 35** Articolo 137 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012
- 36** Articolo 24 bis aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
- 37** Articolo 55 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013
- 38** Articolo 56 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013
- 39** Articolo 100 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013
- 40** Articolo 150 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013
- 41** Sostituita la rubrica del Titolo XI del Capo III da art. 86, comma 1, L. R. 4/2013
- 42** Sezioni A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 dell'Allegato A sostituite, sezioni A1.1bis e A1.2bis dell'Allegato A soppresse da DPRReg. 8/10/2013, n. 0192/Pres. (B.U.R. 23/10/2013, n. 43).
- 43** Articolo 104 bis aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013
- 44** Modificato il titolo della legge da art. 71, comma 1, L. R. 21/2016
- 45** Articolo 121 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016
- 46** Articolo 121 ter aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016
- 47** Capo I del Titolo I abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

- 48** Titolo I abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 49** Capo I del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 50** Capo III del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 51** Capo IV del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 52** Capo V del Titolo II abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
- 53** Capo VI del Titolo II abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 54** Capo II del Titolo III abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 55** Capo III del Titolo III abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
- 56** Capo II del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 57** Capo III del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 58** Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 59** Capo V del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 60** Capo VI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 61** Capo VII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 62** Capo VIII del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 63** Capo X del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 64** Capo XI del Titolo IV abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 65** Capo I del Titolo V abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 66** Titolo V abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

67 Capo II del Titolo X abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

68 Allegato A abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 64 e 65, L.R. 2/2002.

69 Allegato B abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 68, L.R. 2/2002.

70 Allegato B bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 81, L.R. 2/2002.

71 Allegato C abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 84, L.R. 2/2002.

72 Allegato D abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 71, L.R. 2/2002.

73 Allegato E abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 73, L.R. 2/2002.

74 Allegato F abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 77, L.R. 2/2002.

75 Allegato G abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 102, L.R. 2/2002.

76 Capo II del Titolo X abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.

77 Capo I del Titolo VI abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

78 Titolo VI abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

79 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPR. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

80 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPR. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.

81 Capo II del Titolo II abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

82 Titolo II abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

83 Capo I del Titolo IV abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 29/2005

2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 2, L. R. 29/2005

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 2

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SETTORE TURISTICO

CAPO I

Soggetti operanti nel settore turistico

Art. 5

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 106, comma 3, L. R. 29/2005

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO II

Funzioni della Regione e attività di promozione turistica

Art. 6

(ABROGATO)

(7)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 4, L. R. 29/2005
- 2 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 5, L. R. 29/2005
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 106, comma 6, L. R. 29/2005
- 4 Parole sostituite al comma 3 da art. 106, comma 7, L. R. 29/2005
- 5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 58, comma 1, L. R. 16/2008
- 6 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 36, comma 1, L. R. 13/2009
- 7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 7

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005
- 2 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016
- 3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

Art 8

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 106, comma 9, L. R. 29/2005

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO III

Agenzie di informazione e accoglienza turistica

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(12)(13)(18)(19)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2002

2 Articolo sostituito da art. 106, comma 10, L. R. 29/2005

3 Parole soppresse al comma 3 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2008

4 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008

5 Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008

6 Comma 3 quater aggiunto da art. 33, comma 2, L. R. 13/2008

7 Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 2, comma 76, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

8 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 12/2010

9 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

10 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

11 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, L. R. 16/2012

12 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 48, L.R. 15/2014 è disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata << Turismo Friuli Venezia Giulia

>>, in seguito TurismoFVG e dell'« Agenzia Regionale Promotur »>, in seguito denominata Promotur, in un unico ente denominato PromoTurismoFVG, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi della TurismoFVG e di Promotur, che sono contestualmente soppresse.

13 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

14 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

15 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

16 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

17 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

18 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

19 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 10

(ABROGATO)

(2)(4)(8)(9)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 13/2002

2 Articolo sostituito da art. 106, comma 11, L. R. 29/2005

3 Numero 4) della lettera a) del comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2010

4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

7 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

8 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 11

(ABROGATO)

(1)(3)(5)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 12, L. R. 29/2005

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

4 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 12

(ABROGATO)

(2)(8)(9)

Note:

- 1 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 50, comma 1, L. R. 18/2003
- 2 Articolo sostituito da art. 106, comma 13, L. R. 29/2005
- 3 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 13/2008
- 4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 7 Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 8 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.
- 9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 13

(ABROGATO)

(1)(4)(7)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 106, comma 14, L. R. 29/2005
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 11, lettera a), L. R. 3/2014
- 3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 11, lettera b), L. R. 3/2014
- 4 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

6 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 13 bis

(ABROGATO)

(1)(5)(8)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005

2 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 80, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

3 Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 80, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

5 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

8 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Art. 14

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 16, L. R. 29/2005

2 Articolo abrogato da art. 2, comma 80, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 17, L. R. 29/2005

2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 16

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 29/2005

Art. 17

(ABROGATO)

(1)(2)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 18, L. R. 29/2005

2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e

Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 18

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 29/2005

2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, lettera c), L. R. 29/2005

Art. 20

(ABROGATO)

(1)(2)(5)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 19, L. R. 29/2005

2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 21

(ABROGATO)

(1)(6)(9)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 20, L. R. 29/2005

2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 1, L. R. 13/2008

3 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 35, comma 2, L. R. 13/2008

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 13/2008

5 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 2/2010

6 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

7 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

8 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

9 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 22

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(7)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 21, L. R. 29/2005

2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.

3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, lettera d), L. R. 29/2005

Art. 24

(ABROGATO)

(7)(10)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 22, L. R. 29/2005

- 4 Parole soppresse al comma 3 da art. 106, comma 23, L. R. 29/2005
- 5 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 24, L. R. 29/2005
- 6 Comma 2 abrogato da art. 108, comma 1, lettera e), L. R. 29/2005
- 7 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.
- 8 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 9 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 10 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 24 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 43, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG dall'1/1/2016.
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 4 Articolo abrogato da art. 105, comma 2, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.

CAPO IV

Comuni e Province

Art. 25

(ABROGATO)

(3)(5)

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 25, L. R. 29/2005
- 2 Comma 3 abrogato da art. 108, comma 1, lettera f), L. R. 29/2005
- 3 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 4/2013
- 4 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO V

Associazioni Pro-loco

Art. 26

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 27

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
- 3 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 28

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 23, comma 13, L. R. 12/2003

2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 106, comma 26, L. R. 29/2005 .
La modifica si applica solo alle domande di iscrizione presentate dopo l'entrata in vigore della medesima L.R. 29/2005.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 29

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 30

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 31

(ABROGATO)

(9)(10)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 138, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 139, L. R. 2/2006 , con effetto dall'1/1/2006.

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole soppresse al comma 2 da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

6 Parole sostituite al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

7 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 45, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

9 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

10 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)(5)(6)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 140, L. R. 2/2006 , con effetto

dall'1/1/2006.

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 1, L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

6 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPRReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 33

(ABROGATO)

(5)(6)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 77, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

6 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPRReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

Art. 34

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2002
- 2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 35

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO VI

Consorzi turistici

Art. 36

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 37

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 38

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 39

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 40

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2007
- 2 Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 4/2013
- 3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 43

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Art. 44

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 45

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)(1)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero

essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 46

(Regolamento regionale)(2)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 2/2010

2 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 47

(Albo regionale dei Direttori tecnici)

1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.

2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 2, comma 57, L. R. 14/2012

Art. 49

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 50

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 51

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

CAPO II

Associazioni e imprese

Art. 52

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 51, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

3 Parole sostituite al comma 4 da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

4 Comma 2 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 53

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO III

Incentivi e sanzioni

Art. 54

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017 , a seguito della sostituzione del comma 5 dell'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

3 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPREG. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.

Art. 55

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Comma 01 aggiunto da art. 54, comma 1, L. R. 18/2003

2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2013

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 55 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 56

(ABROGATO)

(2)(5)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 106, comma 27, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 4/2013

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 21/2013

4 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 56 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 57

(ABROGATO)

(1)(6)(7)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 28, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 29, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 30, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

4 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 7/2007 . Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle classificazioni risultanti, per le strutture ricettive, dal provvedimento comunale emanato anteriormente all'entrata in vigore della L.R. 7/2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, c. 1, della medesima L.R. 7/2007.

5 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 2, L. R. 7/2007

6 Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 4/2013

7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 58

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 31, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 7/2007 . Il comma 2 dell'articolo 57 si applica anche alle classificazioni risultanti, per le case e appartamenti per vacanze, dalla dichiarazione, di cui all'art. 83, c. 2, della presente legge, presentata anteriormente alla predetta data. Resta ferma l'applicazione dell'art. 2, c. 4, del regolamento emanato con DPRReg. 7/5/2002, n. 0128/Pres.

3 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 58 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 7/2007

2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 59

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 106, comma 32, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 60

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 61

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 62

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

Art. 63

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 63 bis

(ABROGATO)

(1)(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
- 3 Comma 2 bis abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2015

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO II

Strutture ricettive alberghiere

Art. 64

(ABROGATO)

(13)

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 7 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2002
- 2 Comma 9 bis aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
- 3 Comma 9 ter aggiunto da art. 55, comma 1, L. R. 18/2003
- 4 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 4, L. R. 16/2008
- 5 Comma 9 quater aggiunto da art. 58, comma 5, L. R. 16/2008
- 6 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 7 Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 8 Comma 7 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 9 Comma 9 quater abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
- 10 Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
- 11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 61, L. R. 11/2011
- 12 Comma 7 ter abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 13 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 65

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 78, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

5 Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013

7 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 66

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO III

Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 67

(ABROGATO)

(5)(8)

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 18/2004
- 2 Comma 4 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 18/2004
- 3 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 4 Comma 4 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 5 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 26/2012
- 6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
- 7 Comma 4 bis aggiunto da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
- 8 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 68

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 2, L. R. 18/2004
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 4 Articolo sostituito da art. 48, comma 1, L. R. 26/2012
- 5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 69

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 70

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. f), L.R. 21/2005, nel territorio regionale è stato abolito l'obbligo di accertamenti igienico-sanitari per gli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO IV

Strutture ricettive a carattere sociale

Art. 71

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 56, comma 1, L. R. 18/2003

2 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 89, L. R. 20/2015

3 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 72

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

CAPO V

Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

Art. 73

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 74

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 75

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 76

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO VI

Esercizi di affittacamere

Art. 77

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2010

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 78

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 79

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 80

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

CAPO VII

Bed and breakfast

Art. 81

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2010

2 Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 4/2013

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 82

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 13/2010

3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 82 bis

(ABROGATO)

(1)(3)(4)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 13/2010 , a decorrere dall'anno 2011 come previsto dall'art. 4, c. 3 della medesima L.R. 13/2010.
- 2 Comma 2 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 26/2012
- 3 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 4/2013
- 4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO VIII

Unità abitative ammobiliate a uso turistico

Art. 83

(ABROGATO)

(1)(3)(5)(10)

Note:

- 1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 57, comma 1, L. R. 18/2003 . Le << case ed appartamenti per vacanze >>, come definiti dal presente articolo, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31/12/2004.
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 18/2003
- 3 Articolo sostituito da art. 106, comma 33, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.
- 4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 25, comma 4, L. R. 7/2007
- 5 Articolo sostituito da art. 5, comma 58, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche alla tipologia di case e appartamenti per vacanze prevista dalla previgente normativa.
- 6 Comma 5 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 4/2013
- 7 Comma 3 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

- 8 Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 9 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2014
- 10 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 84

(ABROGATO)

(1)(3)(4)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 106, comma 34, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 106, comma 35, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.
- 3 Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 4/2013
- 4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 85

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Comma 1 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
- 2 Comma 1 bis sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 26/2012
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 4/2013
- 4 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 86

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 5, L. R. 13/2002
- 2 Articolo abrogato da art. 108, comma 1, lettera g), L. R. 29/2005

CAPO IX

Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva

Art. 87

(Iscrizione nel registro delle imprese)(1)

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 88

(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)(4)(10)

1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note:

- 1 Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
- 2 Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
- 3 Comma 1 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 4/2013

- 4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 5 Comma 01 aggiunto da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
- 6 Comma 1 bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 7 Comma 1 ter abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 8 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
- 9 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
- 10 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019

Art. 89

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

Art. 90

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 67, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

Art. 91

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 68, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
- 4 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019

CAPO X

Norme comuni

Art. 92

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 69, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015

Art. 92 bis

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2007
- 2 Articolo sostituito da art. 74, comma 1, L. R. 21/2013
- 3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 93

(ABROGATO)

(8)

Note:

- 1 Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 14, L. R. 12/2003
- 2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 59, comma 1, L. R. 18/2003
- 3 Comma 3 bis sostituito da art. 59, comma 2, L. R. 18/2003
- 4 Comma 3 ter aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
- 5 Comma 3 quater aggiunto da art. 59, comma 3, L. R. 18/2003
- 6 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 23, comma 1, L. R. 7/2007
- 7 Parole sostituite al comma 3 da art. 70, comma 1, L. R. 4/2013
- 8 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 94

(ABROGATO)

(3)(5)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 106, comma 36, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.
- 2 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, L. R. 4/2013
- 3 Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2013
- 4 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 95

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, L. R. 13/2008
- 2 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

Art. 96

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

- 1 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 4/2013
- 2 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 19/2015
- 3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 97

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 98

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO XI

Vigilanza e sanzioni

Art. 99

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 100

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 18/2003

2 Comma 8 bis aggiunto da art. 60, comma 2, L. R. 18/2003

3 Comma 3 sostituito da art. 106, comma 37, L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

4 Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 4/2013

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 100 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO V

Stabilimenti balneari

CAPO I

Stabilimenti balneari

Art. 101

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2015

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 102

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 103

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 21/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 104

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 13/2008 . Le modifiche si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della medesima L.R. 13/2008.

2 Articolo sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 4/2013

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 104 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 105

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 77, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

CAPO I

Turismo itinerante

Art. 106

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 107

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 108

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 106, comma 38, L. R. 29/2005

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

Art. 109

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 140, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO VII

TURISMO CONGRESSUALE

CAPO I

Attività congressuale

Art. 110

(Organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto congressuale)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo dell'attività congressuale come occasione di promozione del territorio e di sviluppo economico per l'intera comunità regionale nell'ottica di una strategia di crescita complessiva del comparto turistico.

2. La Regione sostiene i soggetti che si occupano della promozione e commercializzazione del prodotto congressuale all'interno di strutture idonee, come definite dai commi successivi, favorendo lo svolgimento di attività di razionalizzazione, coordinamento e promozione del comparto congressuale regionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono chiamati a:

a) gestire le strutture congressuali e i centri congressi, di cui ai commi 4, 5 e 6, idonei a ospitare manifestazioni nazionali e internazionali;

b) svolgere attività di promozione, studi e ricerche su problemi tecnici e organizzativi della gestione del turismo congressuale per garantire la massima qualità dei servizi offerti;

c) realizzare incontri e aggiornamenti per operatori turistici, operatori e tecnici sui temi inerenti le attività congressuali e turistiche collegate.

4. Sono strutture congressuali gli edifici permanenti appositamente predisposti per lo svolgimento di riunioni, dotati di installazioni tecniche di base adeguate alle esigenze più diverse, provvisti di servizi in grado di dare risposte qualitativamente, quantitativamente e professionalmente valide alle richieste dei partecipanti, in grado di offrire personale specializzato e plurilingue.

5. I centri congressi devono comprendere sale di differente grandezza, di cui una con una capienza sufficiente ad accogliere in seduta plenaria tutti i partecipanti ad una riunione, dichiarandone la capacità massima. Le altre sale devono permettere la riunione di commissioni, comitati, gruppi di lavoro diverso, con un numero proporzionale di uffici per assicurare i servizi, tenendo conto delle condizioni di comfort, d'igiene e sicurezza, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

6. I centri congressi dovranno garantire per ogni sala superiore ai cinquanta posti le seguenti dotazioni tecnologiche: un efficiente impianto di sonorizzazione, uno schermo adeguato alle dimensioni della sala secondo le tabelle tecniche (rapporto distanza fondo sala/schermo), un impianto di illuminazione graduabile e sezionabile, con controllo facilmente accessibile dalla sala e dalla regia; dovranno garantire inoltre che le sale di capienza uguale o superiore ai trecento posti siano dotate di cablaggi audio e video posizionati lungo la sala e sul palco, i quali consentano il controllo da parte di una regia centralizzata.

Art. 111

(ABROGATO)

(1)(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, comma 49, L. R. 14/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

TITOLO VIII

PROFESSIONI TURISTICHE

CAPO I

Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica

Art. 112

(Definizione delle attività)

- 1.** È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
- 2.** È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
- 3.** È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.

4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.

Art. 113

(Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)

1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.

2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.

(1)

3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010

Art. 114

(Esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;

e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.

(1)

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.

(2)(3)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

Art. 115

(Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)

1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.

2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analogha abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analogha abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.

4.

(ABROGATO)

(1)

5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

(2)

5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

(3)

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010

2 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010

Art. 116

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Art. 117

(Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)

1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.

2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:

- a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
- b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
- c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.

Art. 118

(Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)

1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;

b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;

c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita

dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:

a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;

b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo;

c bis) dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.

(1)

5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).

Note:

1 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014

Art. 119

(Corsi di aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida

naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.

Art. 120

(Visite ai siti museali)(1)

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).

Note:

1 Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2016

CAPO II

Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina

Art. 121

(Definizione dell'attività)

1. È guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio;

b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e sci-alpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche;

c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;

d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.

3. L'aspirante guida alpina può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 121 bis

(Accompagnatore di media montagna)(1)

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le

attività di accompagnatore di media montagna.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 121 ter

(Maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada)(1)

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso della specializzazione di guida cicloturistica sportiva rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

(2)

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 77, comma 1, L. R. 21/2016

2 Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 12/2018

Art. 122

(Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide alpine, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 123, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide alpine è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 123

(Iscrizione agli albi ed elenchi)(1)

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.

(2)

2.

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
- 2 Comma 1 sostituito da art. 78, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
- 3 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 124

(Borse di studio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire borse di studio a favore di chi frequenta i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero i corsi di aggiornamento professionale, di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d).
2. Le modalità di corresponsione delle borse di studio sono determinate con regolamento regionale.

Art. 124 bis

(Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/2002

Art. 125

(Scuole di alpinismo)

- 1.** Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 121, comma 1, lettera c), può essere autorizzata l'apertura di scuole di arrampicata sportiva, di alpinismo o di sci-alpinismo e di torrentismo dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritto al relativo albo.
- 2.** L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

CAPO III

Guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica

Art. 126

(Definizione dell'attività)

- 1.** È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
 - a)** accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;
 - b)** insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;
 - c)** consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.
- 2.** L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 127

(Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e degli aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio delle guide speleologiche, con compiti di tenuta degli albi di cui all'articolo 128, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio delle guide speleologiche è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 128

(Albi di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica)

1. L'esercizio stabile della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e di aspirante guida speleologica è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia e all'albo di aspirante guida speleologica istituiti presso il Collegio delle guide speleologiche, e di seguito denominati albi.

2. È considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida speleologica-maestro di speleologia e dall'aspirante guida speleologica che abbia domicilio, anche stagionale, nel territorio della regione.

Art. 129

(Scuole di speleologia)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui all'articolo 126, comma 1, lettera b), può essere autorizzata l'apertura di scuole di speleologia, speleologia subacquea, e torrentismo dirette da una guida speleologica-maestro di speleologia iscritta al relativo albo.
2. L'apertura è autorizzata con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

(2)

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2003

2 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 18/2004

CAPO IV

Maestro di sci

Art. 131

(Definizione dell'attività)

1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

Art. 132

(Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)

1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 133

(Albo dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.

2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) maestro di sci discipline alpine;

b) maestro di sci discipline del fondo;

c) maestro di sci discipline dello snow-board.

(1)

Note:

1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 79, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 134

(Scuole di sci)

1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.

2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.

CAPO V

Norme comuni

Art. 135

(Elenchi e risorse)

1. Annualmente la Giunta regionale predispone l'elenco delle professioni turistiche riconosciute e dispone, all'interno della finanziaria regionale, gli stanziamenti esplicitamente previsti per gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

(1)

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, L. R. 18/2003

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi o elenchi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;
- b)** godimento dei diritti civili e politici;
- c)** cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- d)** età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;
- e)** idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;
- f)** possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- g)**

(ABROGATA)

(1)(2)(3)

2. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine e accompagnatore di media montagna, di guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica e di maestri di sci, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso dell'abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio regionale, non è subordinato all'iscrizione agli albi.

(4)

3. La Giunta regionale, d'intesa con la Commissione tecnica dell'Associazione internazionale dei maestri di sci (ISIA), disciplina la tenuta dell'elenco dei titoli esteri riconosciuti come abilitanti alla libera professione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione

della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

(5)(6)

5. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui rispettivamente alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 44, e 18 aprile 1997, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

Note:

1 Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 63, comma 1, L. R. 18/2003

2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. e), L.R. 21/2005, nel territorio regionale è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato di cui alla lett. e) del presente comma.

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

6 Parole sostituite al comma 4 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016

Art. 137 bis

(ABROGATO)

(1)(4)(5)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 26/2012

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere

dall'1/1/2016.

4 Articolo sostituito da art. 81, comma 1, L. R. 21/2016

5 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025

Art. 138

(Regolamenti di attuazione)

1. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica, dei corsi di aggiornamento professionale, delle eventuali prove attitudinali di ammissione e le modalità di svolgimento delle prove conclusive d'esame;

b) le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle commissioni esaminatrici di cui alla lettera a);

c) le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e dell'apposito distintivo;

d) le specializzazioni conseguibili, le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, dei corsi di formazione per istruttori e delle relative prove d'esame;

e)

(ABROGATA)

f) le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle scuole di sci di cui all'articolo 134;

g) le modalità di aggregazione temporanea e trasferimento agli albi di cui rispettivamente agli articoli 123, 128 e 133 da parte di iscritti agli albi professionali di altre Regioni o Province autonome.

(1)

Note:

1 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 82, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 139

(Divieti e doveri)

- 1.** Coloro che esercitano le professioni turistiche disciplinate dal presente titolo non possono svolgere nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione. Il divieto comprende ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo, di imprese di trasporto, di esercizi commerciali, di pubblici esercizi e simili.
- 2.** Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica, e i maestri di sci, sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, speleologi, escursionisti o sciatori, a prestare la propria opera individualmente, o nell'ambito di operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
- 3.** Gli iscritti agli albi di cui agli articoli 123, 128 e 133 sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

Art. 140

(Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)

- 1.** Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.
- 2.** Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 141

(Scuole e istruttori del CAI e del SSI)

- 1.** Il Club Alpino Italiano (CAI) conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-

alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Relativamente alle attività speleologiche, la medesima facoltà è attribuita alla Società Speleologica Italiana (SSI).

Art. 142

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia, di aspirante guida speleologica, di accompagnatore di media montagna, di maestro di sci, di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, in mancanza di iscrizione ai relativi albi ed elenchi, salvi i casi di esonero dall'iscrizione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro. Qualora l'attività sia svolta a favore di enti e associazioni, questi ultimi sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 750 euro.

(1)(2)(3)(10)

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci che non prestano la propria opera di soccorso nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro.

(4)(5)

3. Le guide turistiche, le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, gli accompagnatori turistici, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, le guide speleologiche-maestri di speleologia, gli aspiranti guida speleologica, gli accompagnatori di media montagna, i maestri di sci, i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, sono soggetti all'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

(6)(7)(11)

4. La parziale o mancata stipulazione delle previste garanzie assicurative comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 500 euro a 1.500 euro.

(8)

5. La violazione dell'obbligo di comunicazione del trasferimento dell'iscrizione all'albo di un'altra Regione o Provincia autonoma italiana o dell'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

(9)

6. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984, fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.

(12)

8.

(ABROGATO)

(13)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
- 4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
- 5 Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 21/2016
- 6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
- 7 Parole sostituite al comma 3 da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
- 8 Parole sostituite al comma 4 da art. 83, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
- 9 Parole sostituite al comma 5 da art. 83, comma 1, lettera f), L. R. 21/2016
- 10 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
- 11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
- 12 Comma 7 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
- 13 Comma 8 abrogato da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

TITOLO IX

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

CAPO I

Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci

Art. 143

(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione in sicurezza delle piste da sci, come definite dall'articolo 26 bis della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, nonché un servizio di soccorso qualificato, favorendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane, la Regione riconosce l'attività svolta dagli

operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, quali i pattugliatori, soccorritori e coordinatori di stazione, con compiti di prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate.

2. Il servizio di prevenzione degli incidenti e la sicurezza delle piste sono assicurati attraverso l'organizzazione di tutte le attività dirette a prevenire gli infortuni sulle piste di sci tra cui, in particolare, la predisposizione della segnaletica idonea ad individuare le caratteristiche di pericolosità delle piste, la demarcazione e protezione delle aree sciabili durante il periodo di apertura al pubblico e la manutenzione dell'area durante tutto l'anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

3. Il servizio di soccorso è assicurato mediante l'impiego di addetti dotati delle idonee attrezzature ed equipaggiamenti, attraverso le operazioni di primo soccorso, di recupero, trasporto e consegna dell'infortunato al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 144

(Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. È istituito quale organismo di autodisciplina e autogoverno della professione, il Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato Collegio, con compiti di tenuta dell'albo e del registro di cui all'articolo 145, vigilanza sul comportamento degli iscritti, collaborazione nell'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 147, designazione degli esperti della commissione di esame nominata ai sensi dell'articolo 148 e ogni altra attività attribuita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

(1)

2. La vigilanza sul Collegio è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, registro degli istruttori)(3)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f)

(ABROGATA)

(1)(2)

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

(4)

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.

(5)

Note:

1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 18/2003

2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. e), L.R. 21/2005, nel territorio regionale è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato di cui alla lett. d) del presente comma.

3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

4 Comma 4 bis aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

5 Comma 4 ter aggiunto da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Art. 146

(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del

soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione e di istruttore)(2)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.

(3)

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione

all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

(1)

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 18/2003

2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

3 Comma 1 bis aggiunto da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

Art. 148

(Regolamento)

1. Con regolamento regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati:

a) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale per ciascuna delle figure di cui all'articolo 146;

b) le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame finale dei corsi di abilitazione e aggiornamento e la composizione della commissione giudicatrice;

c) le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo;

d) le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;

e) ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

(1)(2)

Note:

1 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 81, comma 1, L. R. 4/2013

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 50, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 149

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

(2)

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

(1)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003

2 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 1, lett. e), L.R. 21/2005, nel territorio regionale è stato abolito l'obbligo di presentazione del certificato di cui alla lett. c) del presente comma.

Art. 150 bis

(Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)(1)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 4/2013

Art. 151

(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.

(2)

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

(3)

3.

(ABROGATO)

(1)

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 27/2006

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016

TITOLO X

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 152

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 153

(Regolamento)(1)(5)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 4/2013

2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 4/2016

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016

4 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016

5 Articolo sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 21/2016

Art. 154

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 155

(ABROGATO)

(2)(3)(4)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.

4 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPREg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.

CAPO II

Contributi in conto capitale alle imprese turistiche

Art. 156

(ABROGATO)

(1)(5)(6)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2014 . Il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi del presente articolo ha l'obbligo di

mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2014.

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 43, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

3 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 3, L. R. 4/2016

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera b), L. R. 14/2016

5 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

6 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.

7 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 14/2017

Art. 157

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 4/2013

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

3 Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.

CAPO III

Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese turistiche

Art. 158

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 36/1996)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola <<commerciali>>, è aggiunta la parola <<turistiche>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

3. All'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 36/1996, dopo la parola <<commerciale>>, sono aggiunte le parole <<o turistica>>.

4.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

2 Comma 4 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , con effetto dall'1/1/2006.

CAPO IV

Contributi in conto capitale per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, per la realizzazione di sedi di scuole di alpinismo, speleologia e sci, nonché per infrastrutture turistiche

Art. 159

(Contributi per lo svolgimento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale

e di specializzazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.

(1)

1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.

(2)

1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.

(3)

2. Le domande, corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, sono presentate all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 153, in misura non superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note:

1 Comma 1 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 4/2016

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 13/2023

Art. 160

(Contributi a favore di enti pubblici per le sedi di scuole di alpinismo e di speleologia e scuole di sci)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci di cui rispettivamente agli articoli 125, 129 e 134.
- 2.** Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi in uso alle scuole di alpinismo, alle scuole di speleologia e alle scuole di sci e sono vincolati alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
- 3.** I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del 98 per cento della spesa ammissibile.

Art. 161

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

1 Comma 1 interpretato da art. 5, comma 1, L. R. 11/2009 . L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e purché l'investimento proposto persegua la finalità dell'accrescimento del patrimonio pubblico.

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 33, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

3 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 22/2012

4 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla

data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

5 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 162

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 11/2013

CAPO V

Interventi per la promozione dello sci di fondo

Art. 163

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 164

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 165

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 166

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 27/2006

2 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 11, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli

articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 167

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 7, L. R. 13/2002

2 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 47, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione, per gli interventi di cui al comma 1, lett. a), anche per le domande presentate nel corso dell'anno 2007.

3 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

4 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 168

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPRReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPRReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPRReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 169

(Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)

1. La Regione riconosce alla FISJ del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in regione, nonché per l'acquisto di beni e mezzi di trasporto.

(1)

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISJ mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 150, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

Art. 170

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPR. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPR. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPR. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

Art. 171

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Azienda regionale per la promozione turistica

Art. 172

(Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)(1)

1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 9, comma 8, L. R. 13/2002

CAPO II

Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 173

(Modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali)

1. In relazione al riordino del settore turistico regionale operato con la presente legge, la Giunta regionale provvede, anche con eventuale incremento del numero delle attuali strutture, alle necessarie modificazioni all'assetto organizzativo degli uffici regionali ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001.

CAPO III

Attività promozionale

Art. 174

(ABROGATO)

(4)(5)

Note:

- 1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 19, L. R. 23/2002
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 106, comma 39, L. R. 29/2005
- 3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 106, comma 40, L. R. 29/2005
- 4 Articolo sostituito da art. 2, comma 36, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
- 5 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

CAPO IV

Disposizioni in materia di personale

Art. 175

(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale delle Aziende di promozione turistica)

1. Il personale di ruolo delle Aziende di promozione turistica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente a quella formalmente rivestita presso le Aziende medesime, secondo le equiparazioni di cui alla tabella <<A>> allegata alla presente legge e di cui costituisce parte integrante.

2. L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica apportate anche con effetto retroattivo dalle Aziende di provenienza, alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 2001. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti qualifiche di provenienza.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, dalla data di inquadramento:

a) il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro vigente;

b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata all'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1988, ovvero dalla data di inizio del servizio, qualora successiva; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale", si intende il trattamento economico individuato alla lettera a).

4. A decorrere dalla data di inquadramento, al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione dell'articolo 71, comma 3, della legge regionale 44/1988, per "maturato in godimento", si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al

medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al servizio effettivo prestato nei bienni 1989-1990 e 1991-1992 presso l'amministrazione di provenienza nelle misure annue lorde fissate dalla tabella <<C>> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'amministrazione di provenienza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, nel caso di passaggio a qualifiche funzionali superiori avvenuto presso l'ente medesimo.

5. L'eventuale differenza tra il trattamento annuo complessivo presso l'ente di provenienza all'1 gennaio 2001 e il trattamento annuo complessivo spettante in sede di inquadramento, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

6. Ai fini del trattamento previdenziale a favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1, si applicano le norme contenute nella legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, previa apposita convenzione o accordo da stipularsi con l'INPDAP. All'atto dell'inquadramento le Aziende di promozione turistica versano al bilancio regionale e al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994, ad ognuno per la parte di rispettiva competenza, le quote di indennità di buonuscita maturate e accantonate nonché quelle relative all'integrazione regionale sulla buonuscita.

7. Con riferimento agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale.

8. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 rimane assegnato alle AIAT corrispondenti alle Aziende di promozione turistica di appartenenza. Con riferimento al personale inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente, la Giunta regionale applica la disciplina regionale vigente in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 176

(Assunzioni con contratto a tempo determinato)

1. In via transitoria i dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dalle Aziende di promozione turistica come previsto dall'articolo 175, possono essere assunti con contratto a tempo determinato presso Consorzi di promozione e commercializzazione turistica e in questo caso sono collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo del contratto. Il periodo di aspettativa, di durata massima di due anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.

CAPO V

Norme finali

Art. 177

(Riferimenti)

1. Tutti i riferimenti normativi all'Azienda regionale per la promozione turistica devono intendersi operati, a partire dalla data di soppressione della medesima, alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario; tutti i riferimenti normativi alle Aziende per la promozione turistica devono intendersi operati alle AIAT.

2. Tutti i riferimenti normativi a disposizioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 178

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 13/2002

2 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016

Art. 179

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)(1)

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 75, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.

Art. 180

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16;

b) legge regionale 9 agosto 1967, n. 20;

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26;

- d)** legge regionale 23 luglio 1970, n. 27;
- e)** legge regionale 17 novembre 1972, n. 48;
- f)** legge regionale 21 novembre 1972, n. 49, articoli da 1 a 11;
- g)** legge regionale 25 febbraio 1975, n. 12;
- h)** legge regionale 15 giugno 1976, n. 18;
- i)** legge regionale 17 gennaio 1977, n. 4, articolo 1;
- l)** legge regionale 30 marzo 1977, n. 18;
- m)** legge regionale 27 giugno 1977, n. 31;
- n)** legge regionale 18 agosto 1977, n. 51;
- o)** legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;
- p)** legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, articoli 3 e 25;
- q)** legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- r)** legge regionale 7 febbraio 1979, n. 7;
- s)** legge regionale 27 agosto 1979, n. 48;
- t)** il Capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34;
- u)** legge regionale 28 ottobre 1980, n. 56;
- v)** legge regionale 18 novembre 1980, n. 61;
- z)** legge regionale 9 maggio 1981, n. 26;
- aa)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 31;
- bb)** legge regionale 3 giugno 1981, n. 32;
- cc)** legge regionale 13 agosto 1981, n. 48;

dd) legge regionale 29 dicembre 1981, n. 94;

ee) legge regionale 23 agosto 1982, n. 59;

ff) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60;

gg) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 82;

hh) legge regionale 10 dicembre 1982, n. 83;

ii) legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

ll) legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

mm) legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3;

nn) legge regionale 28 marzo 1983, n. 23;

oo) legge regionale 12 maggio 1983, n. 36;

pp) legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

qq) legge regionale 11 giugno 1983, n. 48;

rr) legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

ss) legge regionale 23 giugno 1983, n. 68;

tt) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 86;

uu) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17;

vv) legge regionale 23 agosto 1984, n. 42;

zz) legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

aaa) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20;

bbb) legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, articolo 8;

ccc) legge regionale 23 agosto 1985, n. 41, articolo 5;

ddd) legge regionale 23 agosto 1985, n. 42;
eee) legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, articolo 7;
fff) legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63;
ggg) legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;
hhh) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43;
iii) legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;
lll) legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, articoli 7 e 10;
mmm) legge regionale 12 marzo 1990, n. 12, articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 10;
nnn) legge regionale 18 marzo 1991, n. 10;
ooo) legge regionale 8 agosto 1991, n. 31;
ppp) legge regionale 27 agosto 1992, n. 26;
qqq)

(ABROGATA)

rrr) legge regionale 4 maggio 1993, n. 17;
sss) legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, articolo 225;
ttt) legge regionale 20 novembre 1995, n. 44;
uuu) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 72;
vvv) legge regionale 18 aprile 1997, n. 16;
zzz) legge regionale 18 aprile 1997, n. 17;
aaaa) legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 11, comma 27;
bbbb) legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, articoli 35, 36 e 38;

cccc) legge regionale 5 luglio 1999, n. 17;

dddd) legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, articolo 16, commi 25, 26 e 27;

eeee) legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 6, commi 144 e 145;

ffff) legge regionale 21 luglio 2000, n. 14, articolo 4.

(1)

2. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Note:

1 Lettera qqq) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 36/2017

Art. 181

(Norme finanziarie)

1.

(ABROGATO)

(3)

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 <<Interventi di promozione turistica di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 9256 (2.1.254.3.10.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT)>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa di lire

150.000.000 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9257 (2.1.232.2.10.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni e Province per la partecipazione a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale nonché per le spese di funzionamento>> e con lo stanziamento di lire 150.000.000 per l'anno 2002.

4.

(ABROGATO)

(4)

5.

(ABROGATO)

(9)(22)

6.

(ABROGATO)

(10)

7.

(ABROGATO)

(5)

8.

(ABROGATO)

(16)(19)(24)

9.

(ABROGATO)

(17)(20)

10.

(ABROGATO)

(6)

11.

(ABROGATO)

(7)

12.

(ABROGATO)

(11)(23)

13. Per le finalità previste dall'articolo 119, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 90.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 <<Interventi di parte corrente per le professioni turistiche>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9247 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamento dei corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>> e con lo stanziamento di lire 90.000.000 per l'anno 2002.

14. Per le finalità previste dall'articolo 124, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9341 (1.1.161.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Borse di studio a favore degli

aspiranti guida alpina che frequentano i corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché a favore delle guide alpine per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2002.

15. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 142 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente in relazione alle violazioni della disciplina in materia delle diverse tipologie delle professioni turistiche:

a) capitolo 972 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida turistica, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, di accompagnatore turistico>>;

b) capitolo 973 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina>>;

c) capitolo 974 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica>>;

d) capitolo 978 (3.5.0) - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di maestro di sci>>.

16. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 142, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 <<Devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni della disciplina delle professioni turistiche>> che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2002 - alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel Documento tecnico allegato al bilancio

medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - distintamente per ciascuno dei Collegi previsti dalla presente legge:

a) capitolo 8940 (1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

b) capitolo 8941(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio delle guide speleologiche - maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>;

c) capitolo 8942(1.1.162.2.10.14) - <<Devoluzione al Collegio dei maestri di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

17. Per le finalità previste dall'articolo 147, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000.000, suddivisa in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9323 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Finanziamenti per la realizzazione di corsi teorico-pratici per l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento professionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 200.000.000, suddiviso in ragione di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003.

18. Le entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 151 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 - dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 979 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività professionale di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci>>.

19. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 151, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 28.1.64.1.1307 con riferimento al capitolo 8943 che si

istituisce "per memoria" - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - (1.1.162.2.10.14) - con le denominazione <<Devoluzione al Collegio degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie>>.

20.

(ABROGATO)

(18)(21)

21.

(ABROGATO)

(1)

22.

(ABROGATO)

(2)

23. Per le finalità previste dall'articolo 159, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 255.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9430 (1.1.163.2.06.24) che si istituisce - a decorrere dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della legge regionale n. (165)/2001, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione e per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della medesima legge>> e con lo stanziamento di lire 255.000.000 per l'anno 2002.

24. Per le finalità previste dall'articolo 160, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2002 a carico della unità previsionale di base 28.2.64.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 9269 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce - a decorrere

dall'anno 2002 - nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di immobili da utilizzarsi quali sedi delle scuole di alpinismo, di speleologia e di sci>> e con lo stanziamento di lire 100.000.000 per l'anno 2002.

25.

(ABROGATO)

(12)

26.

(ABROGATO)

(13)

27.

(ABROGATO)

(14)

28.

(ABROGATO)

(15)

29. Per le finalità previste dall'articolo 169, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 6171 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2002, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributo annuo alla Federazione Italiana Sport Invernali - (FISI) a sostegno della gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

30. Per le finalità previste dall'articolo 172, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'anno 2003 a carico della unità previsionale di base 28.1.64.1.1309 <<Spese per la liquidazione della Azienda regionale per la promozione turistica>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 - a decorrere dall'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 28 - programma 28.1 - rubrica n. 64 - spese correnti - con riferimento al capitolo 9343 (1.1.142.1.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione <<Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda regionale per la promozione turistica>> e con lo stanziamento di lire 10.000.000 per l'anno 2003.

31.

(ABROGATO)

(8)

32. Per le finalità previste dall'articolo 175 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.057,5 milioni per l'anno 2002 a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

U . P . B . - capitolo 550 - 52.2.4.1.1	lire 2.500 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 551 - 52.2.4.1.1	lire 300 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 561 - 52.2.4.1.1	lire 125 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 552 - 52.2.4.1.651	lire 500 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 553 - 52.2.4.1.651	lire 200 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9636 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9637 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9640 - 52.2.4.1.662	lire 250 milioni	per l'anno 2002
U . P . B . - capitolo 9630 -	lire 970 milioni	per l'anno 2002

52.2.8.1.659

U . P . B . - capitolo 9631 - lire 500 milioni per l'anno 2002

52.2.8.1.659

U . P . B . - capitolo 9650 - lire 212,5 milioni per l'anno 2002

52.5.8.1.687

33. All'onere complessivo di lire 17.272,5 milioni, suddiviso in ragione di lire 15.662,5 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.610 milioni per l'anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede come di seguito indicato:

a) per complessive lire 6.067,5 milioni, suddivise in ragione di lire 6.057,5 per l'anno 2002 e di lire 10 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 60 del prospetto D/1 allegato al Documento tecnico stesso);

b) per lire 1.900 milioni, suddivise in ragione di lire 900 milioni per l'anno 2002 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 82 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso);

c) per lire 8.680 milioni relativi all'anno 2002, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9220 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.1.64.1.503	- capitolo 9225 -	lire 1.450 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9260 -	lire 1.000 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9261 -	lire 500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.510	- capitolo 9265 -	lire 3.500 milioni
U.P.B. 28.2.64.2.512	- capitolo 9266 -	lire 1.000 milioni
U.P.B 2.2.64.1.43	- capitolo 8965 -	lire 150 milioni

U.P.B. 2.2.64.1.43	- capitolo 8966 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8967 -	lire 15 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8968 -	lire 25 milioni
U.P.B. 2.2.64.1.44	- capitolo 8969 -	lire 25 milioni

d) per lire 500 milioni relativi all'anno 2003, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9220 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

e) per lire 125 milioni, suddivise in ragione di lire 25 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).

Note:

1 Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.

2 Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, lettera p), L. R. 29/2005 , a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 158 della presente legge, con effetto dall'1/1/2006.

3 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 3 della presente legge.

4 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 18 della presente legge.

5 Comma 7 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 37 della presente legge.

6 Comma 10 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 della presente legge.

7 Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 109 della presente legge.

8 Comma 31 abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 174 della presente legge.

9 Comma 5 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 31 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

10 Comma 6 abrogato da art. 105, comma 3, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 32 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.

11 Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

12 Comma 25 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

13 Comma 26 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

14 Comma 27 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 161 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

15 Comma 28 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 167 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.

16 Comma 8 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito

dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

17 Comma 9 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presenete legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

18 Comma 20 abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

19 Comma 8 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

20 Comma 9 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 54 della presente legge, , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016.

21 Comma 20 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 6/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 156 della presente legge, a seguito dell'inserimento del c. 6 bis all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1/1/2018.

22 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPREg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.

23 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).

24 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 64, L.R. 21/2016 è stato emanato con DPREg. 19/9/2022, n. 0115/Pres. (B.U.R. 5/10/2022, n. 40) ed è in vigore dal 6/10/2022.